

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

12040

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 12/07/2016 Prot.: 0017040 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede




X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 157
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai,
Alberto Semenzato, Marino Finozzi e Alessandro Montagnoli
relativa a: "NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENESSERE
DEI SOGGETTI GIOVANI DELLE RAZZE CANINE".

Si comunica che con nota pervenuta il 7 luglio 2016, la Consigliera Rizzotto ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

GV/sd
pdf\pdf 157 nuova sottoscrizione 2

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 157

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Semenzato, Finozzi, Montagnoli e Rizzotto *

NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENESSERE DEI SOGGETTI GIOVANI DELLE RAZZE CANINE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 giugno 2016.

* Con nota del 1° luglio 2016, prot. 16290 i consiglieri Semenzato, Finozzi e Montagnoli hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 7 luglio 2016, prot. 16750 il consigliere Rizzotto ha sottoscritto la proposta di legge.

NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENESSERE DEI SOGGETTI GIOVANI DELLE RAZZE CANINE

Relazione:

La presente proposta di legge si propone di colmare una lacuna nell'ordinamento regionale, nel senso che, concorrendo a riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche fisiologiche ed etologiche, disciplina l'attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine al fine di tutelare il loro benessere.

L'obbiettivo è lo sviluppo fisico dei cuccioli per una crescita il più possibile consona alle caratteristiche di razza.

Con questa proposta di legge si intende consentire l'attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine preservando i diritti dei proprietari di fondi agricoli, delle aree vincolate e di rifugio della fauna selvatica (parchi, oasi, riserve naturali, ecc.). Ulteriori limitazioni, in rapporto alla specificità di situazioni e di ambiti territoriali, potranno essere poste dalle province e della città metropolitana. L'accesso ai fondi ove si praticano le attività di movimento dei giovani cani dovrà essere autorizzato in forma scritta dal proprietario, dal conduttore o altro avente titolo: ciò allo scopo di evitare danneggiamenti da parte di ignoti alle colture insistenti, per non violare la proprietà privata. L'attività non può svolgersi contemporaneamente nei confronti di più di due soggetti.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, detterà disposizioni esecutive e di attuazione volte a definire ulteriori modalità e limiti all'esercizio della attività di movimento. Spetterà sempre alla Giunta regionale, sentito l'ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), stabilire il limite di età entro cui i cani di ogni razza sono definiti giovani cani ai fini dell'applicazione della presente proposta di legge.

NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENESSERE DEI SOGGETTI GIOVANI DELLE RAZZE CANINE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche, disciplina con la presente legge le attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine al fine di favorire il loro benessere.

Art. 2 - Disciplina della attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine.

1. La Giunta regionale, sentito l'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), stabilisce il limite di età entro cui i soggetti appartenenti alle razze sono definiti giovani ai fini dell'applicazione della presente legge.

2. Le attività di movimento possono riguardare solo soggetti iscritti alla anagrafe canina ed identificati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e non può svolgersi contemporaneamente nei confronti di più di due unità.

3. Le attività di movimento sono consentite, con insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza, dall'alba al tramonto su tutto il territorio regionale, ad esclusione:

- a) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla normativa regionale attuativa;
- b) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e dalla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" e successive modificazioni, ivi comprese le aziende faunistico-venatorie.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di movimento di cui al comma 2, il conduttore è tenuto:

- a) ad acquisire il consenso scritto del proprietario o del possessore o titolare di altro diritto reale sul fondo in cui esercita l'attività di movimento da esibire a richiesta durante l'attività;
- b) a stipulare polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati a terzi.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può dettare disposizioni esecutive e di attuazione di cui al presente articolo volte a definire ulteriori modalità e limiti all'esercizio delle attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine.

Art. 3 - Funzioni delle province e della città metropolitana.

1. Le province, in relazione alle specificità dei rispettivi territori o per motivi connessi alla tutela della fauna selvatica, allo stato di emergenza sanitaria ed a calamità naturali, possono disporre ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari e al periodo di esercizio delle attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine.

Art. 4 - Attività di vigilanza e sanzioni.

1. Chiunque svolga attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine in violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2, o in violazione delle specifiche disposizioni integrative dettate dalle province ai sensi dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.

2. Chiunque svolga attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine in forma contemporanea in numero superiore a due, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.

3. Le province e la città metropolitana, nei rispettivi ambiti territoriali, provvedono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.	3
Art. 2 - Disciplina della attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine.....	3
Art. 3 - Funzioni delle province e della città metropolitana.	3
Art. 4 - Attività di vigilanza e sanzioni.....	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993)
TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO

Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento. (1)

1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese a carico dell'utente.
2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.
3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.

(1) Con sentenza n. 193/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani) nella parte in cui, rinviando all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio, in contrasto sia con l'articolo 4, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di Polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio) che a decorrere dal 3 luglio 2012 consente quale mezzo di identificazione dei cani solo il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto trasponditore o microchip), sia con l'ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina", la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza ministeriale 14 febbraio 2013, la quale dispone che il proprietario o il

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993)
TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO

Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento. (1)

1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese a carico dell'utente.

2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria. 3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.

4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.

(1) Con sentenza n. 193/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani) nella parte in cui, rinviando all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio, in contrasto sia con l'articolo 4, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di Polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio) che a decorrere dal 3 luglio 2012 consente quale mezzo di identificazione dei cani solo il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto trasponditore o microchip), sia con l'ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina", la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza ministeriale 14 febbraio 2013, la quale dispone che il proprietario o il

detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, solo mediante l'applicazione di microchip.